



ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA L'USO DEI SENTIERI

Ris.mun no. 1068/718

Il Municipio di Brissago, richiamato l'art. 43, cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), nonché gli art. 107 della Legge organica comunale (LOC) e 23 del relativo Regolamento di applicazione;

Considerati i pericoli che possono insorgere - comportando oneri e responsabilità giuridiche per l'autorità comunale - nel caso di usi atipici della nostra rete di sentieri pedonali;

Ritenuto che sia necessario regolare le modalità di percorrenza delle menzionate infrastrutture, per evitare ogni e qualsiasi tipo di conflittualità tra i diversi utenti;

ORDINA

1. L'intera rete di sentieri e dei percorsi pedonali del comprensorio comunale viene esclusivamente destinata all'uso pedonale e quindi ritenuta inadatta all'uso da parte di Mountain Bikes (Rampichini) o altri veicoli a motore.
2. Su tali sentieri è quindi vietato il transito di Mountain Bikes e altri veicoli a motore (motoveicoli, moto da trial, autoveicoli, ecc.).
3. Sono esclusi i circuiti muniti degli appositi indicatori per Mountain Bikes.
4. La presente decisione è valida per tutto il territorio giurisdizionale di Brissago.
5. Violazioni contro questa normativa saranno perseguite, secondo la Legge organica comunale, con l'applicazione di una multa sino a fr. 500.-- (cinquecento).


Il Sindaco:

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

